

COMUNE DI RHO

(Città Metropolitana di Milano)

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150

ATTO PUBBLICO INFORMATICO

Repertorio n. **612**

CONTRATTO PER INTERVENTI DI ECO-EFFICIENTAMENTO E DI DECARBONIZZAZIONE DEL FABBRICATO ESISTENTE DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA SARTIRANA N. 7 DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI.

CUP C43E23000350006 - CIG B6AABC573A

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, addì ventuno del mese di aprile (21/04/2026) avanti a me Dott. **Bottari Matteo**, Segretario Generale titolare della sede di segreteria, autorizzato a rogare i contratti ed autenticare le firme del presente atto in virtù dell'art. 97 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) D.Lgs. n. 267/2000, sono comparsi i signori:

- il Comune di Rho, codice fiscale 00893240150, nella persona di **DELL'ACQUA Vittorio**, DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE, domiciliato per la funzione rivestita presso la casa comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, in forza del decreto del Sindaco n. 39/2021, nel seguito denominato "Ente committente"

E

- l'Impresa **TECTUM S.R.L.**, con sede in Lecco (LC), in Via Giovanni Amendola n. 16, C.F. e P. IVA 03854990136, in persona del Sig. **RUSCONI Paolo**, nella sua qualità di legale rappresentante, il quale dichiara di agire in nome e per conto della medesima, iscritta alla C.C.I.A.A. di Como-Lecco, come da certificazione rilasciata telematicamente dal sistema informativo delle Camere di Commercio con documento n. T-638470798 dell'11/02/2026 agli atti, di seguito denominata per brevità "Affidatario".

Di seguito, ove intese congiuntamente, le "Parti".

Detti componenti della cui identità, capacità giuridica e carica rivestita, io Segretario Generale sono certo, mi premettono che:

- con determinazione del Direttore Area 4 - Ufficio Progettazione Edilizia ERP - n. 415 del 24.04.2025 si dava mandato alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di Rho di procedere all'indizione della gara e all'aggiudicazione dei lavori;

- con determinazione del Direttore Area 4 - Ufficio Centrale Unica di Committenza - n. 433 del 29.04.2025 si disponeva di procedere all'affidamento dell'appalto mediante il sistema della procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti di Regione Lombardia), con aggiudicazione secondo il criterio del massimo ribasso con l'applicazione dell'esclusione

automatica delle offerte che risultano anomale ai sensi dell'art. 54 sulla base del Metodo A dell'Allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023;

- con determinazione del Direttore Area 4 - Ufficio Centrale Unica di Committenza - n. 819 del 25.07.2025 si aggiudicava, in corrispondenza dei verbali di gara, l'affidamento dei lavori di eco-efficientamento e di decarbonizzazione del fabbricato esistente di proprietà comunale di via Sartirana n. 7 destinato a servizi abitativi, CUP C43E23000350006 - CIG B6AABC573A, a favore di **TECTUM SRL**, con sede in LECCO (LC), Via Giovanni Amendola n.16, con un ribasso d'asta del 18,667% sull'importo dei lavori posto a base di gara;

- con determinazione del Direttore Area 4 - Ufficio Progettazione Edilizia ERP - n. 1013 del 15.09.2025 a seguito dell'aggiudicazione definitiva si definiva il quadro economico dell'intervento e si procedeva all'impegno di spesa;

- il progetto è finanziato con risorse proprie e con il "Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027, Asse 2, UN'EUROPA PIÙ VERDE, A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO E IN TRANSIZIONE VERSO LA DECARBONIZZAZIONE E LA RESILIENZA", OBIETTIVO SPECIFICO 2.1. - Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Azione 2.1.2 - Sostegno all'efficientamento del patrimonio residenziale pubblico;

- è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva (DURC) con scadenza 07/07/2026;
- per l'Affidatario ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, l. 190/2012 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che l'Impresa risulta iscritta nell'elenco esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) come acquisita tramite la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia - BDNA;
- l'Affidatario ha costituito garanzia definitiva con polizza fideiussoria numero 10003810007647 del 15/09/2025 rilasciata da BENE ASSICURAZIONI SPA per un importo di euro 52.118,26;
- l'Affidatario ha presentato polizza assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione n. 10003890001924 rilasciata dalla società BENE ASSICURAZIONI SPA.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra comparse e costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. L'Ente committente affida all'Affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di eco-efficientamento e di decarbonizzazione del fabbricato destinato a servizi abitativi di proprietà comunale ubicato in via Sartirana n. 7, in base all'aggiudicazione della gara d'appalto avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 819 del 25.07.2025.

2. Gli interventi oggetto dell'appalto possono

riassumersi come segue: nuovo cappotto esterno (compresa copertura e primo solaio), realizzazione di serre solari, sostituzione serramenti, sostituzione scaldacqua individuali, sostituzione della generazione in unità immobiliare, impianto fotovoltaico, ascensore a servizio delle unità immobiliari, il tutto come previsto e meglio descritto nel progetto posto a base di gara a cui si rinvia integralmente.

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale (di seguito per brevità Capitolato), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dell'opera, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, dei quali l'Affidatario dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. Con l'affidamento del presente contratto, l'Affidatario assume tutte le responsabilità di ogni genere e tipo che ne derivano, compreso la direzione tecnica degli interventi nonché quelle connesse agli aspetti della sicurezza sul lavoro.

5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre

applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

6. L'Affidatario, senza ulteriori compensi, si assume l'onere di eseguire le lavorazioni in conformità all'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento pubblico. Ciò comporta l'obbligo di realizzare gli interventi nel rispetto degli orientamenti tecnici applicativi del principio "Do No Significant Harm" (DNSH), richiamati nella Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01. Detti orientamenti sono specificati negli allegati: a) scheda tecnica n. 2 - "Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici"; b) scheda tecnica n. 5 - "Cantieristica". Rimane altresì fermo l'obbligo di rispettare il Piano di Gestione dei Rifiuti previsto nel Capitolato. L'Affidatario è inoltre tenuto al pieno rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, come dettagliati nella "Relazione tecnica inerente l'applicazione dei CAM" (elaborato n. 16 del progetto esecutivo), parte integrante del presente contratto ai sensi del Capitolato.

7. La disciplina relativa all'esecuzione del contratto è prevista al Capitolato a cui si rinvia integralmente. Per tutto quanto non previsto dal Capitolato trova applicazione integralmente l'ALLEGATO II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 2 - Disposizioni regolatrici del contratto

1. L'appalto viene affidato dall'Ente committente ed

accettato dall’Affidatario sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, patti, condizioni, obblighi, oneri e modalità, come risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che si richiamano a formarne parte integrante, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente:

- Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati (di seguito anche Capitolato);
- disciplinare di gara;
- verbali di gara, con relativi allegati;
- offerta economica;
- rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte di gara.

2. Tutti i suddetti documenti rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Articolo 3 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole

generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Affidatario rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi - disegni.

4. Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi nelle relazioni specifiche di progetto, anche in relazione al fatto che tali elaborati avranno valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegati al contratto.

5. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

6. L'Affidatario dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate

negli altri atti contrattuali.

7. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

8. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente contratto, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Articolo 4 - Disposizioni particolari riguardanti

l'appalto

1. L'Affidatario, con la presentazione dell'offerta in sede di gara, ha dichiarato - senza necessità di alcun ulteriore adempimento - di avere diligentemente esaminato tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara, ivi compreso il calcolo sommario della spesa, nonché di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni.

2. L'Affidatario ha inoltre dichiarato di avere giudicato le prestazioni oggetto dell'appalto

pienamente realizzabili, il progetto adeguato e i prezzi posti a base d'asta nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

3. La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione del contenuto del contratto, dei suoi allegati, del Capitolato d'onori, della normativa vigente applicabile all'appalto, nonché di completa adesione a tutte le disposizioni che regolano l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

4. L'Affidatario dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità dei siti e dello stato dei luoghi nei quali devono essere eseguite le prestazioni contrattuali, nonché delle aree, vie di accesso, eventuali cave e impianti di conferimento autorizzati, delle condizioni generali e particolari rilevanti ai fini dell'esecuzione del servizio e delle condizioni economiche e tecniche offerte in gara. Tale conoscenza risulta dal relativo verbale sottoscritto con il Responsabile Unico del Progetto (RUP), che consente l'immediata esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Articolo 5 - Ammontare dell'appalto - revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo - termini di pagamento

1. Il corrispettivo dovuto dall'Ente committente all'Affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in euro **1.042.365,29 (euro**

unmilionequarantaduemilatrecentosessantacinque/29) ,

oltre IVA nella misura di legge, determinato applicando il ribasso percentuale del 18,667% sull'importo dei lavori posto a base d'asta pari a euro 1.117.666,01, cui si sommano gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 133.333,99.

2. Il contratto è stipulato "a corpo", pertanto l'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

3. La contabilizzazione dei lavori, la disciplina economica del presente contratto, la revisione prezzi e l'adeguamento del corrispettivo sono normate nel disciplinare di gara e nel Capitolato - Capo 4 e 5 - ai quali si rinvia integralmente.

Articolo 5-bis - Pagamenti in acconto e a saldo

1. I pagamenti in acconto sono effettuati sulla base degli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL), redatti dalla Direzione Lavori ed emessi ogniqualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, raggiunga almeno il 15% dell'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, degli oneri della sicurezza e delle trattenute di legge, secondo quanto previsto dagli artt. 32 e 33 del Capitolato.

2. Ciascun SAL è trasmesso al Responsabile Unico del

Progetto (RUP) che provvede all'emissione del certificato di pagamento entro **45 giorni** dalla data di chiusura della contabilità. Il pagamento è effettuato dall'Ente committente entro **30 giorni** dalla data di emissione del certificato di pagamento, fatti salvi gli adempimenti previsti in materia di DURC, tracciabilità dei flussi finanziari, verifica antimafia e quanto stabilito dalla normativa vigente.

3. La rata di saldo è corrisposta entro **30 giorni** dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura, nonché previa costituzione della garanzia fideiussoria per la rata di saldo prevista dall'art. 30, comma 5, del Capitolato Speciale.

4. Restano ferme le ritenute dello 0,50% a garanzia degli obblighi contributivi e assicurativi, nonché tutte le altre condizioni, adempimenti, termini e verifiche previste dagli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 del Capitolato Speciale d'Appalto, che si intendono qui integralmente richiamati.

ARTICOLO 5-ter - Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, è riconosciuta all'Affidatario un'anticipazione del prezzo pari al **20% (venti per cento)** dell'importo contrattuale, da erogarsi entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione, da parte dell'Affidatario, di idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, conforme alla scheda tecnica 1.3 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, per un importo almeno pari all'anticipazione maggiorata dell'IVA e degli interessi legali relativi al periodo di recupero previsto dal cronoprogramma dei lavori.

3. L'anticipazione è recuperata mediante trattenute proporzionali sui certificati di pagamento, secondo quanto stabilito dall'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, fino al suo integrale riassorbimento, che deve comunque avvenire prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. L'anticipazione decade qualora l'Affidatario non rispetti i termini contrattuali di esecuzione dei lavori e, in tal caso, l'Ente committente procede all'escussione della garanzia fideiussoria, salvo conguaglio in sede di contabilità.

Articolo 6 - Tempo utile per l'ultimazione della prestazione - penali e premio accelerazione

1. La consegna dei lavori per l'esecuzione anticipata del contratto è stata disposta a partire dal 15 settembre 2025, come risulta dal verbale di consegna dei lavori sottoscritto tra le parti in pari data. Il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori è stabilito in 240 giorni conseguentemente l'ultimazione

dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno 13 maggio 2026.

2. I termini per l'esecuzione e le disposizioni per l'ultimazione dei lavori sono indicati dettagliatamente nel Capitolato speciale d'appalto - Capo 3. Termini per l'esecuzione - a cui integralmente si rinvia, che all'art. 20 prevede anche la disciplina delle penali e del premio di accelerazione.

Articolo 7 - Variazione dei lavori

1. L'Ente committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Affidatario possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno (nell'ambito del cosiddetto "quinto d'obbligo") con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 120 del Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023, come integrato dal D.Lgs. n. 209/2024. Oltre tale limite l'Affidatario può chiedere la risoluzione del contratto.

2. Qualsiasi variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal Responsabile Unico di Progetto e, pertanto:

a) non sono riconosciute varianti le prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, che deve riportare anche gli estremi dell'approvazione da

parte dell'Ente committente;

b) qualunque reclamo o riserva che l'Affidatario si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione;

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste;

d) eventuali lavori difformi dal progetto eseguiti senza autorizzazione, dovranno essere tempestivamente ripristinati a cura e spese dell'Affidatario;

e) fermo restando la preventiva autorizzazione del RUP, non sono considerate varianti gli interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino aumento o diminuzione dell'importo contrattuale;

f) sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Ente committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

3. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui all'articolo 44, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 45, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'articolo 46.

4. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Ente committente può imporre all'Affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 8 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Capitolato.

2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: desumendoli dal prezzo di cui all'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 36/2023, ove esistenti; raggugiandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; quando sia impossibile

l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, e approvati dal RUP.

3. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dall'Ente committente, su proposta del Responsabile Unico del Progetto.

4. Se l'Affidatario non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Ente committente può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Affidatario non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Articolo 9 - Obblighi dell'Affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

1. L'Affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

2. L'Affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa,

sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 119, comma 7, del medesimo decreto.

3. Rimane strettamente a carico dello stesso Affidatario il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati.

4. I rischi attinenti le attività oggetto del servizio sono da considerarsi come "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi" (art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008).

Articolo 10 - DURC e regolarità contributiva

1. L'Affidatario è tenuto a mantenere per tutta la durata del contratto la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL ed eventuali Casse Edili competenti, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L'Affidatario si impegna altresì a garantire la costante validità del DURC, provvedendo ad ogni necessario aggiornamento e consentendo all'Ente committente la verifica d'ufficio in qualsiasi momento.

3. La perdita della regolarità contributiva o l'impossibilità di acquisire un DURC in corso di validità costituiscono grave inadempimento, con facoltà per l'Ente committente di sospendere i pagamenti, applicare le misure di tutela previste dalla legge ed

eventualmente procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 11 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119 co.1 secondo periodo del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Le cessioni di crediti, ai fini dell'opponibilità all'Ente committente, devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente committente quale debitrice.

3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo del presente appalto, sono efficaci e opponibili all'Ente committente qualora lo stesso Ente committente non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione.

Articolo 12 - Subappalto

1. In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'Affidatario circa le quote della prestazione da subappaltare, l'Ente committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L'Affidatario e il subappaltatore sono

responsabili in solido nei confronti dell'Ente committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

3. Per la disciplina di dettaglio del subappalto si rinvia integralmente al Capitolato e ai documenti di gara.

Articolo 13 - Responsabilità verso terzi

1. L'Affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'Ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'Ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

2. A tal riguardo l'Affidatario ha stipulato apposita polizza assicurativa di cui alle premesse. L'Affidatario sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti i massimali previsti in Polizza.

Articolo 14 - Obblighi dell'Affidatario

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al Capitolato speciale d'appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Affidatario anche gli oneri e gli obblighi

dettagliatamente descritti al Capo 12 - Norme finali-
del Capitolato a cui si rinvia integralmente.

2. L'Affidatario ha l'obbligo di fornire ogni e
qualsiasi attestazione e/o certificato richiesto dalle
procedure PNRR, condizione necessaria e indispensabile
per ottenere dall'Ente committente il finanziamento
dell'opera.

3. Sono a carico dell'Affidatario l'onere e la spesa
per l'attuazione e il rispetto delle prescrizioni e
disposizioni previste dal D.M. 256 del 23 giugno 2022
"Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"
presenti in Capitolato, compresi eventuali maggiori
costi per il reperimento e la fornitura di materiali
con specifici requisiti.

4. L'onere e la spesa per attenersi al rispetto del
DNSH in conformità alle Linee Guida Operative per il
rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all'ambiente (cd. DNSH - art. 17 del
regolamento UE 2020/852). La violazione di tale
adempimento comporta la **risoluzione del contratto**.

5. L'Affidatario è altresì obbligato in caso di
assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto
stesso o per la realizzazione di attività ad esso
connesse o strumentali, ad assicurare:

- una quota pari al 30% di occupazione giovanile (under
36);

- una quota pari al 10% di occupazione femminile.

6. Le predette quote assunzionali sono da calcolare secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309.

7. L'Affidatario è altresì tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

8. L'Affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96, comma 12, D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 15 - Obblighi in materia di DNSH (Do No Significant Harm), criteri ambientali minimi (CAM) e adempimenti ambientali

1. L'Affidatario è tenuto al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni ambientali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, con

particolare riferimento agli articoli 11, 12 e 13 concernenti:

- l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256;
- gli obblighi derivanti dal principio del "do no significant harm - DNSH", previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal Regolamento (UE) 2020/852;
- le prescrizioni tecniche, documentali e operative connesse all'impiego dei materiali, alla produzione delle Dichiarazioni di Prestazione (DoP) e all'obbligo di verifica preventiva della conformità dei prodotti;
- la redazione del Piano di Gestione dei Rifiuti, comprensivo dell'obbligo di raggiungimento del minimo del 70% di recupero/riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione in conformità al progetto e al Piano Gestione Rifiuti;
- la nomina del Coordinatore per la gestione dei rifiuti, la redazione del Piano di Controllo dell'Erosione e Sedimentazione (PCES) e del Piano di caratterizzazione dei materiali in caso di rinvenimento di manufatti contenenti amianto.

2. Tutte le verifiche, attestazioni, schede tecniche, dichiarazioni e certificazioni previste dagli articoli sopra richiamati devono essere prodotte dall'Affidatario nei tempi e nei modi previsti dal Capitolato Speciale e consegnate al Direttore dei Lavori per le attività di controllo e autorizzazione all'impiego dei materiali.

3. Il mancato rispetto anche parziale delle prescrizioni di cui al presente articolo costituisce **grave inadempimento**, rilevante ai fini dell'applicazione delle penali previste dal Capitolato e può comportare la **risoluzione del contratto** ai sensi degli articoli 122 e 123 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché l'attivazione delle procedure previste dai regolamenti DNSH e dalle normative in materia di finanziamenti PNRR/FESR.

4. Resta inteso che, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia integralmente alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, artt. 11, 12 e 13, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte ai fini dell'esecuzione del presente contratto.

Articolo 16 - Cartello di cantiere

1. L'Affidatario deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere deve riportare la seguente dicitura: **Interventi di Eco-Efficientamento e di Decarbonizzazione del Fabbricato Esistente di proprietà comunale di Via Sartirana n. 7, Rho, destinato a servizi abitativi.**

3. Il cartello di cantiere deve essere aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Articolo 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

2. Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP.

3. L'Affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'Ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 18 - Risoluzione del contratto

1. Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del codice civile.

2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi

dell'articolo 1456 del codice civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Ente committente all'Affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010 e in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con Patto di integrità sottoscritto in sede di procedura di gara.

3. Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del codice civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto o dal Capitolato speciale d'appalto.

4. Per quanto attiene alla disciplina di dettaglio, si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 56 del Capitolato speciale d'appalto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Tale articolo individua in modo puntuale la procedura da seguire per la risoluzione, nonché le ulteriori ipotesi in cui il contratto si intende risolto, che si intendono qui integralmente richiamate.

Articolo 19 - Risoluzione del contratto per mancato

rispetto dei termini

1. L'eventuale ingiustificato ritardo imputabile all'Affidatario nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del

contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei contratti, a discrezione dell'Ente committente e senza obbligo di ulteriore motivazione.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Affidatario con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Affidatario.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 20, comma 1, del Capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Affidatario rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'Affidatario i danni subiti dall'Ente committente in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'Ente committente può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Affidatario in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.

Articolo 20 - Recesso dal contratto

1. L'Ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante PEC (posta elettronica certificata), che dovrà pervenire all'Affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Articolo 21 - Fallimento dell'Affidatario

In caso di fallimento dell'Affidatario l'Ente committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 (procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Affidatario) del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 209/2024.

Articolo 22 - Dichiarazione anti-pantouflage

1. L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti né conferito incarichi, negli ultimi tre anni, a dipendenti dell'Ente committente il cui rapporto di lavoro è cessato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'Affidatario medesimo.

2. L'Affidatario si impegna inoltre a non conferire tali contratti o incarichi per tutto il periodo di cui all'art. 53, comma 16-ter.

3. Resta inteso che la violazione del divieto determina la nullità dei contratti o incarichi eventualmente conferiti e potrà costituire causa di

risoluzione del presente contratto, fatto salvo ogni ulteriore profilo di responsabilità previsto dalla legge.

**Articolo 23 - Estensione del codice di comportamento
dei dipendenti pubblici**

1. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto che opera per conto dell’Affidatario nell’esecuzione del contratto, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dal Codice di comportamento del Comune di Rho, disponibile nel sito internet dell’Ente, e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), contenuto nella sezione del P.I.A.O. - Piano Integrato di Attività e Organizzazione, adottato dall’Ente committente e pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

2. L’Affidatario si impegna a informare i propri dipendenti e collaboratori del contenuto dei suddetti documenti, a vigilarne il rispetto e ad adottare ogni misura organizzativa necessaria per prevenire comportamenti contrari ai principi di legalità, imparzialità, integrità e trasparenza.

3. L’Affidatario si impegna altresì al rispetto delle misure per la prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse previste dal D.Lgs. n. 36/2023, in particolare dall’art. 16, nonché delle ulteriori

disposizioni organizzative contenute nel PIAO dell'Ente committente. L'Affidatario è tenuto a segnalare tempestivamente eventuali situazioni che possano integrare rischi di conflitto di interessi o vulnerabilità corruttive.

4. La violazione degli obblighi derivanti dal presente articolo, dai codici di comportamento e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), accertata dall'Ente committente anche tramite il RUP o il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. e comporta la risoluzione del presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni ulteriori.

Articolo 24 - Whistleblowing

1. L'Affidatario prende atto dell'attivazione, da parte dell'amministrazione committente, della piattaforma informatica dedicata al "whistleblowing", sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico.

2. Il presente articolo dà attuazione al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, recante l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di whistleblowing. L'Affidatario è tenuto a rispettare le disposizioni del suddetto decreto, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante e il divieto

assoluto di ritorsione nei suoi confronti.

3. L’Affidatario si impegna a comunicare ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del Comune di Rho, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). La piattaforma attivata dal Comune di Rho è raggiungibile al seguente link: <https://comunedirho.whistleblowing.it>

4. Il link è presente anche nel sito istituzionale del Comune all'interno di “Amministrazione Trasparente,” sezione “Altri contenuti - Prevenzione della corruzione”, sottosezione “Whistleblowing - Procedura per le segnalazioni di illeciti”.

5. L’Affidatario si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti. Tali obblighi si intendono estesi anche ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023.

Articolo 25 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di avere ricevuto reciprocamente, prima della sottoscrizione del presente contratto, l’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

2. L’Affidatario tratta i soli dati personali dei propri dipendenti/collaboratori e dei propri referenti,

necessari all'esecuzione del contratto, in qualità di autonomo titolare del trattamento. L'Affidatario non tratta dati personali per conto dell'Ente committente e non accede ad archivi, banche dati o sistemi informativi del Comune.

3. I dati personali eventualmente scambiati tra le Parti nel contesto del rapporto contrattuale (es. dati identificativi e di contatto dei referenti) saranno trattati unicamente per finalità connesse all'esecuzione del contratto, nel rispetto del principio di minimizzazione e con adeguate misure di sicurezza.

4. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo, ove tale violazione arrechi danno all'Ente committente o comportamenti utilizzati non autorizzati dei dati personali acquisiti nell'ambito del rapporto contrattuale, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni ulteriori.

Articolo 26 - Obblighi di riservatezza

1. L'Affidatario si impegna a mantenere strettamente riservati tutti i dati personali e le informazioni, anche di natura tecnica, organizzativa, amministrativa o comunque confidenziale, di cui venga a conoscenza in occasione o in funzione dell'esecuzione del presente contratto.

2. In particolare, l'Affidatario è tenuto a:

- non divulgare né comunicare a terzi alcun dato o

informazione acquisiti durante l'esecuzione del contratto, salvo nei casi strettamente necessari all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e previa autorizzazione dell'Ente committente;

- non utilizzare i dati e le informazioni per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- vincolare il proprio personale, collaboratori e soggetti comunque coinvolti nell'esecuzione del contratto agli stessi obblighi di riservatezza, impartendo idonee istruzioni e adottando le misure necessarie a prevenirne l'indebita divulgazione.

3. Gli obblighi di cui al presente articolo permangono anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, indipendentemente dalla causa che l'ha determinata.

4. Su richiesta dell'Ente committente, l'Affidatario si impegna a restituire o, se richiesto, a distruggere ogni documento, dato o informazione acquisiti nell'ambito del rapporto contrattuale, salvo diverso obbligo di conservazione previsto dalla legge.

Articolo 27 - Elezione di domicilio e comunicazioni

1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- **Comune di Rho**, piazza Visconti n. 24, 20017 Rho (MI), PEC: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it
- **Tectum SRL**, Via G. AMENDOLA 16, LECCO (LC), PEC: tectum-srl@legalmail.it

2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

3. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.

4. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.

5. Ogni variazione del domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro dieci (10) giorni dall'intervenuta modifica.

Articolo 28 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'Ente committente.

Articolo 29 - Controversie e foro competente

1. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Affidatario confermi le riserve, è esclusa la

competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Milano.

2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Articolo 30 - Rinvio alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, trovano integrale applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegato, e che si intende qui richiamato ad ogni effetto di legge ai fini della regolazione dell'esecuzione dell'appalto, dei rapporti tra le Parti e delle responsabilità dell'Affidatario.

2. In particolare, l'Affidatario è tenuto all'osservanza piena, rigorosa ed incondizionata delle disposizioni del Capitolato relative a:

- disciplina dei pagamenti, ritardi e interessi (artt. 32-33);
- divieti e limitazioni sulle anticipazioni e sui materiali (art. 34);
- cauzioni, garanzie, riduzioni e modalità di svincolo (artt. 36-38);

- obblighi assicurativi CAR, RCT, massimali e durata delle coperture (art. 39);
 - adempimenti preliminari e successivi in materia di sicurezza, PSC, POS, DVR, obblighi del CSE e del Responsabile dei Lavori (artt. 42-47);
 - disciplina del subappalto, responsabilità solidale, contratti, DURC, distacco di personale, pagamenti diretti, divieto di sub-subappalto (artt. 48-50);
 - disciplina delle riserve, contestazioni, accordo bonario e transazione (artt. 51-52);
 - definizione delle controversie (art. 53);
 - disciplina in materia di contratti collettivi, manodopera, tessere identificative e verifiche (art. 54);
 - disciplina completa del DURC e conseguenze in caso di irregolarità (art. 55);
 - esecuzione d'ufficio dei lavori e responsabilità correlate (art. 57);
 - ultimazione dei lavori, certificati, gratuita manutenzione e collaudo (artt. 58-60);
 - gestione dei materiali di demolizione, rifiuti e recupero del 70% (art. 63);
 - terre e rocce da scavo (art. 64);
 - custodia del cantiere (art. 65).
- 3.** Restano altresì richiamate, quali condizioni essenziali ai fini della regolare esecuzione dell'appalto, tutte le prescrizioni del Capitolato

relative al **rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)**, al principio **DNSH - "Do No Significant Harm"**, alla gestione dei rifiuti, al Piano di Gestione Rifiuti, al raggiungimento della soglia minima del **70% di recupero/riciclo**, nonché agli obblighi documentali, progettuali e certificativi richiamati negli artt. 11, 12, 13 e 63 del Capitolato.

4. In caso di difformità, contrasto o incoerenza tra il presente contratto, il Capitolato Speciale d'Appalto, gli elaborati progettuali e gli altri documenti tecnici, prevale l'ordine gerarchico stabilito dall'art. 3 del presente contratto e, in ogni caso, il Capitolato Speciale prevale su qualsiasi documento tecnico o economico diverso, fatto salvo quanto espressamente stabilito nel presente contratto.

Articolo 31 - Normativa e disposizioni di riferimento

1. L'Affidatario è consapevole che la sottoscrizione del presente contratto equivale a dichiarazione di completa conoscenza e incondizionata accettazione dello stesso, dei suoi allegati, del Capitolato Speciale d'Appalto e della restante documentazione progettuale richiamata, nonché di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici. L'Affidatario dichiara altresì di conoscere il progetto e le sue prescrizioni, impegnandosi ad eseguirlo a regola d'arte.

2. Per quanto non espressamente previsto o non disciplinato nel presente contratto e nella documentazione richiamata, si applicano le disposizioni

contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e nei relativi Allegati, nelle norme del Codice Civile e in tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di esecuzione di lavori pubblici.

Articolo 32 - Approvazione specifica clausole

1. L'Affidatario dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.

2. L'Affidatario dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

3. Le parti danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato con modalità di firma digitale secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia ed in parte da me Segretario generale, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su 39 (trentanove) pagine a video e viene da me, Segretario generale, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (artt. 24 e 25) Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Per il Comune di Rho

Vittorio DELL'ACQUA, firmato digitalmente.

Per l'Affidatario.

Paolo RUSCONI , firmato digitalmente.

Io sottoscritto, Segretario generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto del D.Lgs. n. 82/2005, codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Il documento, atto pubblico informatico, viene da me, Segretario, firmato digitalmente con le modalità di cui al D.Lgs. n. 82/2005 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Dott. Matteo Bottari, Segretario generale, firmato digitalmente